



ALL. N° 1



STATUTO

Articolo 1

Denominazione, Sede e Durata

È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, modificata ai sensi del Codice civile e dal *codice del terzo settore (d'ora in avanti d.lgs. n. 117/2017)* e successive modifiche, l'associazione denominata:

“Anfiteatro a.p.s.”

L'associazione ha sede in Via San Bernardino da Siena, snc - Frazione Santa Maria degli Angeli – 06081 Assisi (Pg) ed ha durata illimitata; la variazione della sede nell'ambito della stessa regione non dovrà configurarsi quale variazione dello Statuto; l'associazione potrà inoltre costituire sedi secondarie ed operative sia in Italia che all'estero.

L'associazione è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

L'associazione è senza scopo di lucro, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi come riportato nell'art. 8 del d.lgs. 117/2017, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 2

Scopo

1. L'associazione, ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana e della Legislazione Europea, si muove su campi di intervento dei i settori tradizionali e nuovi dell'associazionismo ambientale, culturale, ricreativo, educativo, di volontariato, editoriale, convegnistico ecc. In particolare, l'associazione “Anfiteatro a.p.s.” ha come finalità:
2. La promozione della salvaguardia ambientale, il miglioramento delle condizioni dell'ambiente, divenire un punto di riferimento socioculturale delle città a favore di tutti i cittadini interessati a comprendere come “evolvere in termini energetici per l'autoconsumo mediante fonti rinnovabili (FER)”;
3. La promozione della conoscenza dell'autoconsumo energetico tra diverse culture (altri paesi, altre generazioni, altri ambienti naturali);
4. La valorizzazione della cultura ambientale contrastando la povertà energetica;
5. La diffusione del concetto e delle buone pratiche sulle Comunità Energetiche il cui obiettivo è la divulgazione – informazione – formazione, facendo anche da “Facilitatore” per la loro creazione.

6. La valorizzazione culturale delle economie circolari sulle risorse naturali.

Articolo 3

Attività

Anfiteatro Aps, pertanto, promuoverà e realizzerà le attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 lettera E ed art. 35 c.1 del d.lgs. n. 117/2017: "Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281", in particolare allo sviluppo delle Comunità Energetiche ed altre tecnologie energetiche.

Potrà svolgere a titolo esemplificativo: tutti quei servizi strettamente complementari che comportino l'organizzazione di incontri, conferenze, seminari, manifestazioni, feste sociali e simili, viaggi culturali per lo scambio di esperienze e intrattenimento di nuovi rapporti associativi e no, potrà svolgere la somministrazione di alimenti e bevande. L'associazione potrà, inoltre, organizzare corsi di formazione per operatori nei settori attinenti agli scopi sociali e realizzare materiale editoriale ed audiovisivo, potrà svolgere attività di cooperazione nazionale ed internazionale allo sviluppo del benessere sociale ed al contrasto della povertà energetica.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle riportate nell'art. 5 sopra indicato, che potranno essere secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal decreto ministeriale citato nel suddetto art.6.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del d. lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del consiglio direttivo e/o le indicazioni dell'assemblea.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; potrà svolgere operazioni di natura finanziaria come aprire c/c, stipulare mutui e qualsiasi altro atto ed azione necessari od implemento dello svolgimento dell'attività associativa.

Anfiteatro Aps, nel perseguimento delle finalità istituzionali, potrà progettare interventi finanziati da Enti locali, dallo Stato, dall'Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali ed Istituzioni private, accettando i controlli periodici previsti e obbligandosi a presentare la documentazione che l'ente erogante richiederà. L'associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere attività commerciale, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali utili od avanzi di cassa, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 4

Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'associazione persone fisiche, enti del terzo settore ed enti no profit, enti pubblici o soggetti privati a condizione che rispettino le norme dello statuto e regolamenti interni aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio e collaborando al loro raggiungimento, come da art. 4 comma 2 del D.Lgs 117/17. I soggetti collettivi non devono perseguire finalità di lucro e partecipano all'associazione a mezzo del loro presidente o di un delegato come indicato dall'art. 35 c. 3 CTS. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Al momento dell'ammissione a socio sarà cura dell'organo preposto ed indicato dal consiglio a riportarlo nel registro dei soci come richiesto dall'art.15 del D.lgs. 117/17. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per l'eventuale stipula di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal consiglio direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile. Si richiama a corredo del presente articolo il D.lgs. 117/17 art. 35.

Articolo 5

Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'associazione.

Tutti i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione (la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni) e possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'assemblea dei soci o di quanto stabilito dall' art. 17 D.lgs.117/2017 e sue successive modifiche.

L'associazione assicura i propri volontari/attivisti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi così come richiesto dall'art. 18 del 117/2017.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per ciò che è previsto dall'art 17 del d.lgs. 117/2017 ed eventuali modifiche così come per i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato (comma 6 bis).

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del codice del terzo settore e successive modifiche.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate, art. 35 D.lgs. 117/17.

Articolo 6

Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a. morosità protrattasi per tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente,

- b. gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

Nel caso di cui al punto b, l'esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che il provvedimento di espulsione venga esaminato dal collegio dei probiviri.

Il collegio dei probiviri è composto da tre soci sarà nominato in assemblea al rinnovo del consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

I soci receduti e/o esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

Articolo 7 Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio direttivo;
3. il presidente;
4. il collegio dei sindaci revisori od organo di controllo (ove necessari).



Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili.

Articolo 8 L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione e che ne presiede i lavori o da chi ne fa le veci, entro il mese di aprile di ciascun anno, ovvero entro il più ampio termine di sei mesi in caso di eventi o situazioni eccezionali che lo richiedano, mediante:

1. avviso affisso nei locali della Sede almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. ovvero, in caso di speciali ragioni, a mezzo avviso scritto da inviare con lettera semplice / fax / e-mail / whatsapp / telegramma od altri mezzi elettronici che comprovino la ricezione della convocazione agli associati, entro il medesimo termine.

3. L'assemblea può essere svolta anche secondo l'art. 24 comma 4 del D.lgs. 117/17.

L'Assemblea è presieduta dal presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un quinto dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione che può essere convocata sia nel territorio nazionale che all'estero. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto, trasformazione o la scissione dell'associazione art. 25 lettera h) ed è necessario il quorum dei 3/4 in prima convocazione, in seconda convocazione la metà dei presenti più uno. Per lo scioglimento si rimanda all'art.17 del presente statuto

L'assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto salvo le prescrizioni dell'art. 4 comma 2; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1. elezione del consiglio direttivo;
2. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del rendiconto economico finanziario, consuntivo e preventivo annuale (quest'ultimo approvato in concomitanza del bilancio consuntivo), relazione di missione e bilancio sociale ove necessario, predisposti dal direttivo;
4. ratifica dei provvedimenti di esclusione dei soci deliberate dal consiglio direttivo;
5. approvazione del programma annuale dell'associazione;
6. nomina del collegio dei sindaci revisori / sindaco revisore monocratico od organo di controllo (ove necessari);
7. nomina del collegio dei probiviri.
8. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, art.25 comma 1 lettera d).

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto, salvo il diritto di rappresentare un solo altro socio a mezzo di delega scritta, da depositare all'inizio dell'assemblea in deroga a quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del 117/17.

Per i soci minori il voto potrà essere curato da chi detiene la patria potestà. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del segretario nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria, con le stesse modalità e maggioranze previste per quella ordinaria (salvo quanto previsto dall'art.17 del presente statuto), sulle seguenti questioni:

1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto art. 25 lettera f) D.lgs.117/17;
2. fusione, trasformazione, scissione o scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, purché in regola con il pagamento della quota.

L'assemblea prevede alla costituzione di un collegio dei probiviri composto da tre soci nominati dalla stessa per derimere eventuali conflitti tra i soci, per quanto non espresso si rimanda all'art.25 del D.lgs.117/17.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre soci ed un massimo di tredici, resta in carica per tre esercizi ed i membri possono essere rieletti per le prescrizioni si richiama l'art.4 comma 2 del D.lgs.117/17. La variazione del consiglio per eventuale cooptazione dovrà essere approvata alla prima riunione assembleare indetta e valida; la loro carica rimarrà in essere fino alla scadenza della rielezione del nuovo consiglio direttivo. La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente od almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo stesso. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 10 giorni, per iscritto od altro mezzo che garantisca e comprovi la ricezione della convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Il presidente può convocare d'urgenza una riunione del consiglio direttivo se sussistono urgenze. Nel caso in cui sia composto dal minimo dei membri (tre) esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i componenti. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo:

1. elegge il presidente;
2. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

3. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
4. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo, relazione di missione e bilancio sociale ove necessari;
5. delibera sulla ammissione di nuovi soci;
6. emette provvedimenti di esclusione dei soci.
7. Delibera la prima e le successive quote annuali d'iscrizione all'associazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1. il presidente;
2. il vicepresidente.

È facoltà del consiglio provvedere se opportuno o necessario all'istituzione delle seguenti figure:

1. direttore;
2. tesoriere.

Il direttore ed il tesoriere (ove nominati) rispondono ed eseguono le linee che il consiglio impartisce a loro ma dovranno essere ratificati dall'assemblea dei soci alla prima adunanza utile.

Il direttore ed il tesoriere possono essere revocati dal consiglio con effetto immediato per motivi ritenuti gravi o per inadempienze sul proprio incarico.

In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, il presidente o chi ne fa le veci è tenuto a convocare entro 30 giorni l'assemblea ordinaria dei soci per la nomina del nuovo consiglio salvo eventuali cooptazioni che avverranno in ordine ai voti ottenuti nella votazione in assemblea.

Articolo 10

Il Presidente

Il presidente, ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione, ne assicura lo sviluppo delle iniziative e delle relazioni, convoca e presiede il consiglio direttivo e può respingerne le deliberazioni che comportino impegni formali per l'associazione salvo istruttoria.

Sono attribuiti al presidente i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e quindi può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'associazione rappresentata, nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari, prestiti bancari e mutui, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali ed agire su di essi; tali facoltà possono essere delegate in tutto ed in parte ad altra persona all'uopo designata.

Può assumere qualsiasi funzione prevista per le altre figure contemplate nell'art. 9 ovvero delegarle ad altri componenti del consiglio comprese gli obblighi relativi ai libri sociali art. 15 e 17 D.lgs.117/17.

Articolo 11 **Il Vicepresidente**

Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutti i suoi poteri in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Articolo 12 **Il Direttore**

Il direttore (ove nominato) redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili dà esecuzione alle deliberazioni, compie le mansioni delegate dal consiglio direttivo. In mancanza del direttore, sarà un consigliere nominato dal consiglio direttivo, chiamato ad espletare tali attività.

Articolo 13 **Il Tesoriere**

Il tesoriere (ove nominato) ha il compito di verificare periodicamente l'andamento del bilancio ed in particolare di controllare l'andamento in corso d'opera delle voci di bilancio relative ai progetti. Il tesoriere ha la responsabilità della conduzione amministrativa e contabile dell'associazione. In mancanza del tesoriere, sarà un consigliere nominato dal consiglio direttivo, chiamato ad espletare tali attività.

Articolo 14 **Il Collegio dei Sindaci revisori o sindaco monocratico ed organo di controllo (ove necessario)**

Il collegio dei sindaci revisori o sindaco monocratico, l'organo di controllo, soggiacciono agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche. Il collegio dei sindaci revisori od il sindaco, così come l'organo di controllo, viene nominato dall'assemblea dei soci; il primo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e la loro corrispondenza al bilancio.

Nel corso della sua prima riunione, elegge il proprio Presidente che convoca e presiede le riunioni. Il collegio dei sindaci revisori o sindaco monocratico e l'organo di controllo durano in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili come indicato dal d.lgs. 117/17 e/o dal regolamento deontologico di appartenenza.



Articolo 15

I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a. quote degli associati, nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d. contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. L'associazione è tenuta alla conservazione, a norma di legge civile e fiscale, di tutta la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Articolo 16

Rendiconto economico-finanziario e preventivo

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario ed il preventivo, vengono predisposti dal consiglio direttivo, vengono depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi



eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi come da art. 2364 del c.c.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. Il bilancio d'esercizio e le scritture contabili saranno regolati dagli artt. 13-14-15 del d.lgs. 117/2017, dalle norme fiscali in vigore e sue successive modifiche a seconda dei proventi ed oneri che l'associazione determinerà.

Articolo 17 **Scioglimento**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa secondo l'art. 9 del d.lgs. 117/2017 e salvo quanto riportato all'art. 49 dello stesso d.lgs. 117/17 ed eventuali successive modifiche.

Articolo 18 **Controversie**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa costituire oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del consiglio notarile di Perugia.

Articolo 19 **Legge Applicabile**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia civilistica / fiscale (Artt. 143 - 148 del Tuir) e con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni. Si richiede l'esenzione da bollo per il dettato dell'art. 82 d.lgs. 117/17 comma 3 "Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli

atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro” e comma 5 “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo”